



# COMUNE DI ACCUMOLI

COPIA

## AREA I - AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA

### Determinazione n. 128 del 23-12-2019

OGGETTO	<b>Conclusioni procedimento di riesame su istanza di parte avviato relativamente alla Determinazione n.78/2019 CIG:</b>
---------	---

### IL RESPONSABILE DELL'AREA

#### PREMESSO CHE

- il 24 agosto, 26 ottobre, 30 ottobre 2016 ed il 18 gennaio 2017 una sequenza sismica di magnitudo significativa ha colpito le regioni dell'Italia centrale ed in particolare le province di Rieti e di Ascoli Piceno, provocando numerose vittime e causando danni incalcolabili alle strutture pubbliche e private;
- il Comune di Accumoli è risultato essere uno dei comuni più colpiti, come si evince dall'allegato al D.L. 189/2016;
- con Delibera del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato lo stato di emergenza per n. 180 giorni in conseguenza dell'evento sismico che ha interessato il territorio della regione Lazio;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2017 è stato prorogato di n. 180 giorni lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e 30 ottobre 2016 ed il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i medesimi territori;
- l'art. 16 *sexies* del Decreto Legge n. 91 del 20 Giugno 2017, come convertito con Legge n. 123 del 3 agosto 2017, ha definito un'ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 28 febbraio 2018;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018 è stato ulteriormente prorogato di n. 180 giorni lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e 30 ottobre 2016 ed il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i medesimi territori;
- in seguito all'evento calamitoso è stata prevista la possibilità per le popolazioni colpite di richiedere, nella prima fase dell'emergenza, un contributo per la ricerca di un'autonoma sistemazione (C.A.S.) qualora l'abitazione nella quale si dimorava principalmente, abitualmente e in modo continuativo, risultasse distrutta in tutto o in parte ovvero sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle autorità competenti;

#### RICHIAMATA

- l'Ordinanza Sindacale n. 1/S del 24 agosto 2016 con la quale è stato istituito il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), come modificata con ordinanza Sindacale n. 81/S del 25 ottobre 2016;
- l'Ordinanza Sindacale n. 2/S del 26 agosto 2016 di sgombero degli edifici;
- l'Ordinanza Sindacale n. 3/S del 26 agosto 2016 di individuazione delle zone rosse;
- le Ordinanze Sindacali n. 15/S del 14 settembre 2016, n. 84/S del 25 dicembre 2016, n. 323 del 26 luglio 2017, n. 371 dell'8 agosto 2017, n. 407 dell'11 settembre 2017 di ripermutazione delle zone rosse;

- l' OCDPC n. 388 del 26 agosto 2016 che definisce i primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, nella quale si fissano disposizioni al fine di erogare un contributo per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari in stato di emergenza abitativa;
- l' OCDPC n. 408 del 15 novembre 2016 che definisce gli ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016, nella quale si fissano ulteriori disposizioni in materia di contributi per l'autonoma sistemazione;
- le note UC/TERAG n. 47707 del 16.08.2016, n. 45982 del 09.09.2016, n. 53614 del 12.10.2016, n. 54825 del 17.10.2016, n. 63368 del 20.11.2016, n. 11520 del 14.02.2017, n. 30819 del 05.05.2017 n. 37023 del 01.06.2017, n. 53623 del 17.08.2017, n. 66952 del 26.10.2017, n. 23501 del 20.04.2018, n. 30763 del 28.05.2018 e n. 16798 del 27.03.2019 che hanno ulteriormente specificato e circoscritto l'ambito applicativo ed interpretativo della normativa in materia di C.A.S. e S.A.E.;;

## **RICHIAMATA**

- la determinazione n. 5/S/finanziario del 14/11/2016 con la quale si è provveduto alla quinta liquidazione C.A.S. anno 2016;
- la determinazione n. 2 finanziario del 25/01/2017 con la quale si è provveduto alla prima liquidazione C.A.S. anno 2017;
- la determinazione n. 8 del 07/04/2017 con la quale si è provveduto alla seconda liquidazione C.A.S. anno 2017;
- la determinazione n. 12 del 12/05/2017 con la quale si è provveduto alla terza liquidazione C.A.S. anno 2017 ;
- la determinazione n. 15 del 19/06/2017 con la quale si è provveduto alla quarta liquidazione C.A.S. anno 2017;
- la determinazione n. 81 del 29/11/2017 con la quale si è provveduto alla nona liquidazione C.A.S. anno 2017;
- la determinazione n. 72 del 26/10/2017 con la quale, per le motivazioni meglio esposte nella allegata relazione istruttoria, si è erroneamente proceduto alla conferma delle precedenti determinazioni e degli atti di liquidazione emessi in favore della Sig.ra ██████████ ██████████ relativamente al beneficio C.A.S.;
- la determinazione n. n. 78 del 08/08/2019 con la quale, per tutte le motivazioni espresse in dettaglio nella relazione istruttoria prot. n. 6348 del 08/08/2019, il Comune di Accumoli ha proceduto all'annullamento di tutte le determinazioni assunte dall'Amministrazione Comunale limitatamente e nella parte in cui hanno attribuito il Contributo di Autonoma Sistemazione alla Sig.ra ██████████ ██████████, nonché i contestuali atti di liquidazione, recanti il complessivo importo di euro 5.500,00;

## **TENUTO CONTO CHE**

- l'attribuzione del Contributo di autonoma sistemazione è avvenuta *de plano* sulla base della dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante la persistenza in capo al dichiarante dei presupposti di legge sul possesso dei requisiti prescritti;
- l'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 pone in capo all'Amministrazione comunale l'onere di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese e dell'effettivo possesso dei requisiti;
- tale attività di verifica è stata altresì sollecitata dalla Circolare Dipartimento Protezione civile del 9 settembre 2016 che prevede che *“I Sindaci sono tenuti a controllare, anche a campione, la veridicità delle autocertificazioni tese e ad erogare i contributi, salva la ripetizione di quanto pagato all'esito degli accertamenti di competenza, da reiterare con cadenza periodica, per verificare la permanenza in capo ai percipienti dei requisiti per la corresponsione del contributo in parola. Ove sia accertata la carenza dei predetti requisiti i Sindaci provvedono a revocare l'erogazione del contributo e ad agire per la restituzione di quanto percepito indebitamente”*;
- il legislatore non ha fornito una definizione analitica del presupposto della dimora abituale e continuativa e pertanto, in assenza di indicazioni normative specifiche in tal senso, l'amministrazione comunale, al fine di rendere imparziale trasparente e oggettiva l'attività di verifica, nel rispetto dei requisiti generali dell'ordinamento, delle norme di rango superiore e in osservanza delle indicazioni nomofilattiche della giurisprudenza, ha inteso elaborare dei criteri-parametri ragionevoli, astratti e omogenei **specificanti** i criteri indicati sommariamente dal legislatore per stabilire il possesso dei requisiti prescritti dai provvedimenti del Dipartimento di Protezione civile;

## **RICHIAMATO**

- il Decreto Sindacale n. 4 del 04/07/2017 di nomina del Segretario Comunale, Dott. Claudio Santarelli, quale Responsabile dell'Area Amministrativa sino al 31/07/2017;
- la nota del segretario comunale dott. Claudio Santarelli prot. n. 8307 del 28/07/2017 con la quale, ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90, è stata individuata la struttura dell'Area II Economico – Finanziaria e Tributi quale Responsabile del procedimento di verifica delle istanze di assegnazione C.A.S.;
- i Decreti sindacali n. 5 del 01.08.2017, n. 7 del 24.10.2017, n. 1 del 02.01.2018, n. 3 del 02.01.2019, n. 10 del 29.05.2019 e n. 12 del 26.09.2019 di nomina della dott.ssa Sara Giampietri quale responsabile dell'Area amministrativa e segreteria;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 8 del 19.01.2018, con la quale è stata unificata la gestione delle verifiche delle istanze inerenti al C.A.S. ed alle S.A.E., attribuendo entrambe all'Area Amministrativa,

**VISTA** l'Istanza C.A.S. (prot. n. 6682 del 04/12/2016) presentata dalla Sig.ra [REDACTED] [REDACTED] (C.F.: [REDACTED]), nata a [REDACTED] in data [REDACTED] e residente ad Accumoli, frazione [REDACTED], n. [REDACTED];

**PRESO ATTO CHE** in virtù della sopra specificata Istanza la Sig.ra [REDACTED] [REDACTED] è inizialmente risultata beneficiaria del Contributo di autonoma Sistemazione (C.A.S.), come risulta dalle determinazioni richiamate, esecutive a far data dal 24.08.2016;

## **TENUTO CONTO CHE**

- con nota prot. n. 1017/2018 veniva avviato un procedimento di annullamento in autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies Legge 241/1990, della Determinazione n. 72 del 26.10.2017, a carico della Sig.ra [REDACTED] [REDACTED];
- il Responsabile del procedimento, all'esito dell'attività istruttoria posta in essere, conclusa giusta relazione prot. n. 6348 del 08.08.2019, allegata alla determinazione n. 78/2019 e anche per gli aspetti motivazionali in questa sede integralmente richiamata, ha acclarato l'insussistenza in capo alla Sig.ra [REDACTED] [REDACTED] del requisito della dimora abituale e continuativa nel territorio di Accumoli nel periodo antecedente alla data del 24 agosto 2016;

## **TENUTO CONTO CHE**

- con nota assunta al prot. n. 8570 del 29.10.2019 la Sig.ra [REDACTED] [REDACTED] formulava istanza in autotutela per l'annullamento della determinazione n. 78 del 08.08.2019, sulla base di un'asserita illogicità e insufficiente motivazione del provvedimento citato;
- veniva comunicato all'istante il preavviso di diniego avverso la suddetta istanza (prot. n. 9243 del 25.11.2019) contenente i motivi ostativi all'accoglimento della domanda di annullamento;
- l'istante non riscontrava il suddetto preavviso di diniego;
- per le motivazioni già individuate nel preavviso di diniego prot. n. 9243/2019 (ricevuto dall'istante in data 29.11.2019), pertanto, si ritiene di dover confermare integralmente quanto accertato mediante la precedente determinazione n. 78/2019 e l'allegata relazione istruttoria prot. n. 6348/2019 in ordine alla insussistenza dei requisiti per l'ottenimento ed il mantenimento del Contributo di Autonoma Sistemazione;

## **VISTO**

- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che attribuisce ai dirigenti degli Enti locali tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici e, in particolare, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

- il medesimo decreto legislativo, a norma del quale nei Comuni privi di dirigenti, dette funzioni devono essere svolte dai Responsabili degli uffici e dei servizi;
- la Legge n. 241/1990;
- il D.P.R. 445/2000;
- le O.C.D.P.C. richiamate, nonché le successive circolari del Dipartimento di Protezione Civile;
- il Decreto Sindacale n. 12 del 26.09.2019 di nomina della Dott.ssa Sara Giampietri quale Responsabile dell'Area Amministrativa,

#### **DETERMINA**

- di dare atto che quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990;
- di concludere il procedimento di annullamento su istanza di parte, ai sensi dell'art. 21-*octies* e ss della Legge n. 241/1990, avviato a carico della Sig.ra [REDACTED] [REDACTED] a seguito dell'istanza formulata dalla stessa e pervenuta in data 29.10.2019 (assunta al prot. n. 8570/2019), richiamando integralmente in questa sede, anche per gli aspetti motivazionali tanto la relazione istruttoria prot. n. 6348 del 08.08.2019 (già notificata unitamente alla precedente determinazione n. 78/2019), quanto il preavviso di diniego prot. n. 9243 del 25.11.2019, **CONFERMANDO** la determinazione di annullamento del beneficio C.A.S. n. 78 del 08.08.2018 dell'Area Amministrativa dello scrivente Comune;
- di ordinare alla Sig.ra [REDACTED] [REDACTED], decaduta dal beneficio in oggetto, l'immediata restituzione del complessivo importo di euro 5.500,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. A tal fine si indicano gli estremi necessari al fine di effettuare il bonifico per la restituzione: **IBAN:** IT83 E030 6914 6011 0000 0046 108 - **Banca:** Intesa San Paolo, Centro Tesorerie Rieti, Via Garibaldi, n. 262, 02100 Rieti - **Causale:** Restituzione C.A.S.;
- di pubblicare la presente determinazione all'Albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- di dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia formale parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- di dare mandato al Responsabile del procedimento di notificare alla Sig.ra [REDACTED] [REDACTED] l'avvenuta conclusione del relativo procedimento avviato a suo carico;
- di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione del Responsabile del Servizio, stante la natura dell'atto non comportante impegno di spesa;
- di dare atto che la presente determinazione va comunicata per conoscenza alla Giunta Comunale, per il tramite del Segretario Comunale, nonché inserita nel fascicolo delle determinate tenuto dal Settore Segreteria;
- di rappresentare che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dal ricevimento secondo le modalità di cui al D.Lgs. 02/07/2010, n. 104, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni;

Il Responsabile dell'Area

**F.to Dott.ssa Sara Giampietri**

**RELATA di PUBBLICAZIONE all'ALBO PRETORIO**

Si attesta che copia della presente Determinazione è stata affissa all'ALBO PRETORIO on-line del Comune di Accumoli in data 23-12-2019 per 15 giorni consecutivi.

N. 1203 del Registro degli Atti Pubblicati all'ALBO PRETORIO

ACCUMOLI, 23-12-2019

Il Responsabile dell'Area

**F.to Dott.ssa Sara Giampietri**